



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE.**

Assunto il 28/05/2019

Numero Registro Dipartimento: 850

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6423 del 28/05/2019

**OGGETTO: DIP. AMELIA SOLE. MATR. 776080. ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI
DEGLI ARTT. 39 E 42 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
DEL COMPARTO "FUNZIONI LOCALI"..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

- con istanza prot. n. 177168 del 7 maggio 2019, la Sig.ra Amelia SOLE, matr. 776080, dipendente regionale in servizio presso il Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari", Settore "Servizi area territoriale Settentrionale" ha chiesto di essere collocata in aspettativa non retribuita per motivi personali, per mesi 2 (due) a decorrere dal 1° luglio al 30 agosto 2019, con diritto alla conservazione del posto;
- con nota prot. n. 194136 del 20 maggio 2019, il Dirigente Generale Reggente ha espresso parere favorevole;

VISTO il CCNL 21 maggio 2018 Comparto "Funzioni Locali" ed in particolare:

- l'art. 39 (*Aspettativa per motivi familiari e personali*) che, testualmente, dispone:

- comma 1: "*Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodo di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio;*
- comma 2: "*L'aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto*";
- comma 3: "*Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia*";
- comma 4: "*La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali*".

- l'art. 42 (*Norme comuni sulle aspettative*) che, testualmente, dispone:

- comma 1: "*Il dipendente rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrono almeno quattro mesi di servizio attivo. (...)*";
- comma 2: "*Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'ente invita il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa.*";
- comma 3: "*Nei confronti del dipendente che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell'art. 59*";

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 24 (*Aspettativa non retribuita*) del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DGR n.1513 del 14 maggio 1999;

- comma 2: "*La relativa istanza è inoltrata, dal dipendente interessato, al Dirigente responsabile della struttura competente in materia di personale, il quale comunica allo stesso la collocazione in aspettativa in seguito a rilascio del nulla-osta del Dirigente responsabile della struttura cui il dipendente risulta funzionalmente assegnato (...)*";
- comma 4: "*la collocazione in aspettativa può essere revocata, dalla Regione, in qualsiasi momento e con congruo preavviso, comunque non inferiore a giorni 10 (dieci), qualora sopravvengano imprevedibili ragioni di servizio, tali da comportare l'esigenza o la rilevante opportunità di riacquistare il dipendente al servizio attivo (...)*";
- comma 7: "*Al termine del periodo di aspettativa, la Regione ha facoltà di adibire motivatamente il dipendente a mansioni differenti da quelle esercitate all'atto della collocazione in aspettativa, nell'ambito delle funzionalità contrattualmente aderenti alla qualifica funzionale di appartenenza*";
- comma 8: "*il dipendente collocato in aspettativa può, in qualsiasi momento, riassumere servizio attivo, previo preavviso da rendersi alla Regione*";

CONSIDERATO CHE la dipendente Amelia Sole non ha mai usufruito, nell'ultimo triennio, di altri periodo di aspettativa non retribuita per motivi familiari e personali di cui agli artt. 39 e 42 del vigente CCNL 21 maggio 2018 Comparto "Funzioni Locali";

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di poter accogliere la richiesta presentata e, conseguentemente, di concedere l'aspettativa non retribuita per motivi personali;

VISTI:

- la L.R. n. 7/96 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale";
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15 dicembre 2000";
- la legge n. 34 del 12.08.2002 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il CCNL Comparto "Funzioni Locali" del 21 maggio 2018;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con DGR n.1513 del 14 maggio 1999;

DECRETA

- **DI ACCOGLIERE** l'istanza della dipendente Amelia SOLE e, per l'effetto, concedere l'aspettativa non retribuita per motivi personali, per mesi 2 (due) a decorrere dal 1° luglio sino al 30 agosto 2019;
- **DI PRECISARE** che durante il periodo di aspettativa, il rapporto di lavoro intercorrente tra la dipendente in oggetto e l'Amministrazione Regionale non produce alcun effetto giuridico (ivi compresa la maturazione delle ferie) ed economico, neppure a fini previdenziali, dell'anzianità di servizio e del trattamento di fine rapporto, fatto salvo unicamente il diritto della dipendente alla conservazione del posto;
- **DI NOTIFICARE** il presente decreto:
 - alla dipendente Amelia SOLE;
 - al Dirigente del Settore "Gestione Economica e Previdenziale del Personale";
 - al Dirigente del Settore "Servizi area territoriale Settentrionale", Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari", dove la dipendente risulta funzionalmente assegnata;
- **DI PROVVEDERE**, altresì, alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BIANCO ANTONIETTA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

TASSONE SERGIO
(con firma digitale)